

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1160

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 15 febbraio 1977 (Stampato n. 227)*

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(ANDREOTTI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(ANSELMI TINA)**

**COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)**

**COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MALFATTI)**

**E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)**

Disposizioni in materia di giorni festivi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 16 febbraio 1977*

**DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo

rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

ART. 2.

Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

ART. 3.

Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.